Causa T-155/02

VVG International Handelsgesellschaft mbH e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Regolamento (CE) n. 3285/94 — Regolamento (CE) n. 560/2002 — Misure provvisorie di salvaguardia — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 30 aprile 2003 . . . . . II-1953

Massime dell'ordinanza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti siderurgici — Atto di portata generale*

   [Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento (CE) della Commissione n. 560/2002, art. 1, n. 3]

2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti siderurgici — Operatori economici aventi per attività essenziale l'importazione dei prodotti considerati dal regolamento — Assenza di circostanze che caratterizzino tali operatori rispetto agli altri*

   (Artt. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 560/2002)

3. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorrente che può far valere l'obbligo, gravante sull'autore dell'atto, di tener conto della sua situazione — Istituzione, quale misura provvisoria di salvaguardia, di un contingente tariffario — Obbligo di prendere in considerazione la situazione di taluni importatori subordinato a una notifica, da parte dello Stato membro interessato, dei contratti conclusi anteriormente da questi ultimi*

   (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 560/2002)

1. Le misure previste dal regolamento n. 560/2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, il quale apre un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei gruppi di prodotti considerati, durante un periodo di sei mesi a partire dalla data della sua entrata in vigore, e sottopone a un dazio supplementare le importazioni di tali prodotti che superano il volume del contingente tariffario determinato, o che non sono state oggetto di una domanda volta a beneficiare del contingente, si presentano come misure di portata generale, ai sensi dell'art. 249 CE. Esse si applicano a situazioni obiettivamente determinate e che implicano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone contemplate in modo generale e astratto, vale a dire gli importatori dei gruppi di prodotti considerati, specificati all'allegato 3 del regolamento.

La portata generale e, di conseguenza, la natura normativa del detto regolamento non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, poiché tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dal regolamento in relazione con la finalità di quest'ultimo.

Infatti, indipendentemente dal numero più o meno limitato di importatori dei gruppi di prodotti siderurgici specificati all'allegato 3 del regolamento al momento della sua adozione, esso prevede l'applicazione di dazi addizionali sulla base di una situazione obiettiva, cioè il superamento, da parte degli

importatori di uno o più dei gruppi di prodotti interessati, del volume del contingente tariffario corrispondente indicato nel suo allegato 2, o la mancata richiesta di una deroga, come previsto dal suo art. 1, n. 3. Inoltre, il numero di imprese interessate dal detto regolamento può sempre variare.

(v. punti 35-39)

2. In determinate circostanze, anche un atto normativo che si applichi alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente alcuni di loro. In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale.

Tuttavia, una persona fisica o giuridica può sostenere di essere interessata individualmente soltanto qualora l'atto di cui trattasi la riguardi a causa di determinate qualità che le sono proprie ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità.

Il solo fatto che l'entrata in vigore del regolamento n. 560/2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, abbia una particolare incidenza sulla situazione economica di talune imprese in quanto l'essenziale delle loro attività consiste nell'importazione di prodotti di acciaio previsti da tale atto non è sufficiente a caratterizzarle rispetto a qualunque altra persona. Infatti, tale regolamento le riguarda solo in ragione della loro natura oggettiva di imprese che importano prodotti di acciaio previsti da tale atto, al pari di qualsiasi operatore che versi in un'identica situazione nella Comunità europea.

(v. punti 40-44)

3. La circostanza che la Commissione abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli può essere tale da identificare questi ultimi ai sensi dell'art. 230 CE.

Per quanto riguarda l'adozione di un regolamento quale il regolamento n. 560/2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti

delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, un obbligo del genere gravava sulla Commissione, con la conseguenza che talune imprese importatrici avrebbero potuto vedersi riconoscere un diritto di ricorso, solo qualora lo Stato membro di appartenenza di tali imprese le avesse notificato l'esistenza di contratti conclusi da queste ultime secondo modalità normali prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

(v. punti 46-49)